



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINA GENERALE N. 43

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**  
**N° 14 del 01-03-2021**

**OGGETTO:** Prerogative assunzionali ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 189/2016, convertito nella legge 229/2016 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 57 c.2-bis. Avvio procedure e approvazione avviso per scorrimento graduatorie di altri enti, profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo, acquisita al prot.4205 del 16.09.2019, integrativa di quella già inviata ed acquisita con nota acquisita al prot. 255 del 19.01.2019 che assegna al Comune di Capitignano un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 143.200,00.

**Visto** il nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 24/02/2021, che prevede tra le altre cose, per l'anno 2021 di procedere al reclutamento di personale ai sensi dell'art. 50-bis del D.Lgs 189/2016, nell'ambito del budget di spesa assegnato dalla Regione Abruzzo pari ad € 141.463,40, per l'assunzione di 1 unità cat. C part-time 50% profilo Amministrativo - Contabile cat. C, in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'art. 57 comma 2-bis del D.L. n. 104/2020.

**Visto** l'art.1 comma 990 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "990. *Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del*

*2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati."*

**Visti:**

- l'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2019 n.32, con particolare riferimento ai commi 1, 1 ter, 2 e 3; tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e di carattere straordinario, disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali da utilizzarsi da parte anche dei comuni del c.d cratere nel periodo della gestione straordinaria, in scadenza al 31.12.2020, e dello stato di emergenza, in scadenza al 31.12.2020, di cui all'art.1 del D.L 189/2016, in deroga alle ordinarie facoltà e vincoli assunzionali.
- l'art 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd decreto agosto) dispone la proroga, sino al 31.12.2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria (comma 1) e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2) ;
- l'art 2-bis. del richiamato art. 57 del d.l. 104/2020 *"Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*.

**Visti** l'art. 3, comma 61, della legge n.350 del 24 dicembre 2003, e l'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, in base ai quali si prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

**Visto** inoltre l'art.36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 testualmente recita: *"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di*

*precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (...)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

**Vista** la determina n. 12 del 18/02/2021 recante: "Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2021", con la quale si determinava il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2021 al Comune di Capitignano che è inferiore al valore di soglia di virtuosità.

**Acclarato** che la spesa per le assunzioni flessibili programmate con la delibera di Giunta comunale n. 09 del 24/02/2021, inerente il personale di cui all'art.50 bis del D.L 189/2016, è sottratta alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art.50 del vigente CCNL degli EELL.

**Rilevato** che, in ordine all'utilizzo di altre graduatorie, l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti ( per esempio con la delibera Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124 del 03/10/2013), essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare e che comunque vengano rispettati i principi anche procedurali della trasparenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 72 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

**Visti** i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali in data 21.5.2018 e dato atto che l'art.50 del vigente CCNL degli EELL disciplinate il "contratto di lavoro a tempo determinato" prevede al comma 4 quale fattispecie di contratto a tempo determinato esente da limitazione quantitative quella, alla lettera f) di "personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati".

**Ritenuto** di dover provvedere ad avviare le procedure per l'assunzione della predetta unità di personale a tempo parziale 50% (18 ore) e determinato.

**Ritenuto** che è possibile per il comune, ai fini di una economicità procedurale e di ottenimento di una copertura dei posti più celere, effettuare lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi, che è una modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo determinato prevista dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, e soprattutto è anche la modalità prevista dalla normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

**Considerato** che tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti non risulta abolita dalla legge di stabilità e quindi può essere utilizzata dal comune tenendo conto però del diverso regime di validità delle graduatorie di cui al comma 362 della legge di stabilità 2019 e del diverso regime applicabile per le graduatorie di concorso bandite successivamente alla legge di stabilità medesima che, con i comma 361 e 365, ha disposto per le procedure bandite dal 1.1.2019 un ristretto regime di idoneità, limitato solo ai posti messi in concorso, e ciò non solo per l'ente banditore ma anche per gli altri enti che, pertanto, non ne possono usufruire ai fini di uno scorrimento.

**Dato atto** che il comune di Capitignano potrà utilizzare tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti, secondo criteri di trasparenza di cui all'art.35 del D.Lgs 165 del 2001 ed in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

**Dato atto** inoltre, che il comune di Capitignano soddisfa tutte le condizioni per le assunzioni di personale di tipo flessibile per l'anno 2021, non derogate o escluse dalla normativa speciale sisma, come attestato anche dall'ufficio finanziario (All.1) ed in particolare:

- rispetta gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello stato del rispetto del pareggio di bilancio (legge n. 232/2016);
- rispetta l'obbligo di rideterminazione triennale della dotazione organica e programmazione annuale e triennale delle assunzioni art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 09 del 24/02/2021 e della relativa comunicazione SICO;
- rispetta l'obbligo di ricognizione annuale eventuale eccedenze personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) di cui alla delibera di Giunta Comunale 08 del 24/02/2021;
- rispetta l'obbligo di approvazione piano triennale azioni positive, ai sensi dell' art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14.04.2020.

**Considerata** la necessità di avviare per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

**Visti** gli allegati elaborati della procedura (avviso e schema di domanda) e ritenuto di doverli approvare.

**Visto** il Regolamento disciplinante l'Ordinamento degli uffici e servizi.

**Visto** il bilancio di previsione periodo 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 08/08/2020.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs 267/2000.

## **DETERMINA**

- 1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.**

2. Di **provvedere** nell'anno 2021 alla copertura di un posto, a tempo part-time al 50% e determinato, n. 1 posto categoria C1 con profilo di Istruttore Amministrativo – Contabile, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 09 del 24/02/2021 ed in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art. 50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229;
3. Di **avviare**, per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e della normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016, con le modalità ed i limiti anche temporali di cui al comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di stabilità 2019;
4. Di **approvare** lo schema di Avviso inerente la manifestazione d'interesse all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato e pieno di altri enti, in allegato.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 06-03-2021  
pubblicazione n. 114  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 06-03-2021

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 06-03-2021

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

